



Presidente

RPCT del Comune di OMISSIS

Fascicolo ANAC n. 3364/2024

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di OMISSIS in merito ad un'ipotesi di conflitto di interesse nell'Ente locale per rapporto di parentela (prot. ANAC n. 77007 del 4.07.2024)

Con riferimento alla richiesta in oggetto – con la quale è stato richiesto un parere in merito ad un'ipotesi di conflitto di interesse nell'Ente locale per rapporto di parentela – si rappresenta quanto segue.

Come precisato dal PNA 2019, il conflitto di interessi si realizza nel caso in cui l'interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. Tale situazione si verifica quando il soggetto abbia un interesse personale o professionale, tale da incidere, anche solo a livello potenziale, sulla imparzialità delle decisioni o anche delle valutazioni che è chiamato ad esprimere.

Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento sul conflitto di interessi si richiama l'art. 6-bis della Legge 241/1990 che così stabilisce *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*. Questa norma è espressione del principio generale di imparzialità previsto dall'art. 97 Cost.

Una declinazione del medesimo principio è contenuta anche nell'art. 7 del d.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 recante *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"* che così prevede *"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale [...]". Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza"*.

La *ratio* dell'obbligo di astensione, in simili circostanze, va ricondotta nel principio di imparzialità dell'azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l'interesse del titolare del potere decisionale.

I dirigenti sono poi destinatari di una disciplina speciale dettata dall'art. 13 del d.P.R. 62/2013, nell'ottica di una particolare responsabilizzazione di tale ruolo. Tale disciplina deve considerarsi estesa anche a coloro che, seppure non inquadrati nei ruoli dirigenziali, si trovano a svolgere anche temporaneamente e a vario titolo la funzione di direzione di un ufficio (es. funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza). Per quel che qui interessa il



comma 3 del citato articolo dispone che il dirigente *“prima di assumere le sue funzioni [...] dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio»*. Relativamente alla predetta norma, l'Autorità nel PNA 2019 ha evidenziato che *«l'obbligo di comunicazione di conflitti di interessi, anche solo a livello potenziale, è previsto come un obbligo comportamentale di carattere generale, operante per tutti i dipendenti pubblici che sussiste anche laddove vi sia la mera possibilità di favorire interessi esterni in conflitto con la funzione pubblica rivestita»*. Ciascuna amministrazione sarà tenuta, poi, a valutare in concreto, caso per caso, le dichiarazioni rese.

Fermo restando l'obbligo dichiarativo in capo alla dirigente OMISSIS circa il rapporto di coniugio con il OMISSIS, a lei sottoposto e operante nel medesimo Dipartimento Tecnico quale responsabile di un servizio del citato Dipartimento, con riferimento al presunto conflitto di interessi tra i due coniugi, si rappresenta quanto segue.

Dall'esame della normativa di riferimento si rileva che la sussistenza di relazioni familiari tra capi e sottoposti (Dirigente di Dipartimento/responsabile del Servizio del medesimo Dipartimento) non dà luogo a fattispecie di incompatibilità. Il legislatore stesso ha indicato che l'obbligo di astensione è una misura efficace in simili casi.

Pertanto, il Dirigente sarà tenuto ad astenersi da tutte quelle attività, decisioni, valutazioni che producano un beneficio/nocumento - diretto o indiretto - al coniuge a lui sottoposto. Analogamente, quest'ultimo sarà tenuto a considerare le circostanze nelle quali astenersi per evitare ogni posizione di conflitto e condizionamento (cfr. Atto del Presidente del 18 maggio 2022, fasc. Anac n. 1987/2022).

Resta fermo che il soggetto competente a valutare in generale le dichiarazioni rese sul conflitto di interesse è l'amministrazione, tenuta altresì a mettere in atto le specifiche misure, declinate nel Codice di comportamento del Comune di OMISSIS agli artt. 6, 7 e 13, atte a prevenire eventuali conflitti di interessi e cui si rinvia. L'Amministrazione potrà anche prevedere cautele ulteriori rispetto a quelle ordinarie rafforzando ad esempio le misure di trasparenza per le scelte adottate e prevedere che il dirigente dovrà trasferire ad un sostituto alcune delle proprie competenze per l'adozione di atti specifici. Per l'individuazione di ulteriori misure possono essere utili i suggerimenti forniti da ANAC nel PNA 2019 (cfr. Parte III § 1.4).

Infine, si rappresenta che, sebbene non sussista un regime che individui delle cause di incompatibilità nelle relazioni familiari tra capi e sottoposti (Dirigente di Dipartimento/responsabile del Servizio del medesimo Dipartimento), l'Amministrazione potrebbe valutare l'opportunità di modificare l'assetto organizzativo che preveda la presenza nel medesimo Dipartimento di due coniugi di cui uno sottoposto all'altro. Ogni valutazione resta, in ogni caso, demandata all'amministrazione, tenuto conto della propria organizzazione e del personale a disposizione.



Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 30 luglio 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente